

COMUNE di BORGIO VEREZZI
Provincia di SAVONA

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2019-2021), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

A seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato appositamente modificato il principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un'ulteriore semplificazione per la predisposizione del DUP, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.

In particolare stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stata prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP iper semplificato, sfrondando i contenuti.

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

a) alle entrate, con particolare riferimento :

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 2.207
	di cui:	maschi	n. 1034
		femmine	n. 1173
	nuclei familiari		n.
	comunità/convivenze		n.
Popolazione al 1 gennaio 2017			n. 2.178
Nati nell'anno	n. 15		
Deceduti nell'anno	n. 44		
		saldo naturale	n. 29
Immigrati nell'anno	n. 110		
Emigrati nell'anno	n. 110		
		saldo migratorio	n. 0
Popolazione al 31 dicembre 2017			n. 2207
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n. 70
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n. 155
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n. 248
In età adulta (30/65 anni)			n. 1041
In età senile (oltre 65 anni)			n. 693

RISULTANZE DEL TERRITORIO

Superficie in Kmq			
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		
	* Fiumi e torrenti		
STRADE			
	* Statali	Km.	1,40
	* Provinciali	Km.	
	* Comunali	Km.	23,00
	* Vicinali	Km.	
	* Autostrade	Km.	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI			
PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.		mq.
P.I.P.	mq.		mq.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
TPL LINEA SRL	www.tpplinea.it	0,573	40.000,00	351.590,00	-637.307,00	664.748,00
ATA SPA	www.ataspa-multiservice.com	0,500	0,00	0,00	-1.907.047,00	34.312,00
SERVIZI AMBIENTALI SPA	www.serviziambientali.org	0,240	0,00	0,00	80.4920,00	73.576,00
PONENTE ACQUE SOC. CONSORTILE PER AZIONI	https://ponenteacque.it	0,1800 (part. Indiretta)	0,00	0,00	-53.720,00	0,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:

In data 30/03/2015 con decreto sindacale prot. n. 2462 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il 18/04/2015 (deliberazione n. 26). Entro il 30/03/2016 è stata predisposta la relativa relazione conclusiva, pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Nuovo testo unico sulle società partecipate.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.

Numerosi sono gli adempimenti che interesseranno le società partecipate dal Comune.

Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali.

31/12/2016	Adeguamenti statutari società a controllo pubblico
01/01/2017	Adozione sistemi di contabilità separata
23/03/2017 prorogato al 30/09/2017 dall'art. 16 del decreto correttivo	Ricognizione delle eccedenze di personale
30/04/2017	Relazione sul governo societario
31/07/2017	Disposizioni per amministratori - dipendenti di enti controllanti
23/09/2017	Applicazione TU alle società quotate (solo per le società quotate)
30/09/2017	Ricognizione delle eccedenze di personale
31/12/2017	Adeguamento statutario delle disposizioni in merito al socio privato (per le società a controllo pubblico a partecipazione mista pubblico privata)
30/06/2018	Termine del divieto di assunzioni per le società controllate

Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che interesseranno l'Ente.

31/12/2016	Adeguamenti statutari società a controllo pubblico	prorogato al 31/07/2017 ad opera dell'art. 17 comma 1 D. Lgs. 100/2017
23/03/2017	Piano di revisione straordinaria delle partecipate	prorogato al 30/09/2017 ad opera dell'art. 15 D. Lgs. 100/2017
23/03/2018	Alienazione partecipazioni	Prorogato al 30/09/2018 (entro 1 anno dalla revisione straordinaria)
31/12/2018	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni	
31/12/2019	Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica	
31/12/2020	Ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione della soglia di fatturato medio di 1 milione di euro	

In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 100, correttivo del D.Lgs. 175/2017, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il cui iter di approvazione era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale.

Tra le principali novità introdotte si prevede:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti;
- che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze;

- l'intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;
- che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

2 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'ente

Si riepiloga di seguito l'andamento del fondo di cassa dell'Ente:

Anno	Importo
31/12/2017	€ 890.748,91
31/12/2016	€ 1.202.522,08
31/12/2015	€ 1.501.837,35

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

E' inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato proroga di un ulteriore anno – fino al 31 dicembre 2018 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Dal 2019, a legislazione vigente, non è più possibile attivare anticipazioni nei limiti dei cinque dodicesimi: il calcolo viene pertanto svolto riferendosi al limite dei tre dodicesimi.

Il comma 877 del medesimo art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha esteso fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31/12/2017, la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Borgio Verezzi, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Di seguito l'andamento dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel triennio precedente:

Anno	giorni di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	0	€ 0,00
2016	0	€ 0,00
2015	0	€ 0,00

Livello di indebitamento:

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate primi tre titoli:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza %
2017	32.619,73	4.828.378,59	1%
2016	28.119,99	4.784.212,17	1%
2015	33.674,46	4.448.620,55	1%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
31/12/2017	€ 0,00
31/12/2016	€ 0,00
31/12/2015	€ 0,00

3 – GESTIONE RISORSE UMANE

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
D	5	4	1
C	13	13	
B	1	1	
A	12	10	
TOTALE	31	28	1

Ulteriori informazioni: ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL , le Posizioni Organizzative sono state conferite, ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area affari generali	CHIUDAROLI Anna Maria
Responsabile Area finanziaria	VALDORA Marinetta
Responsabile Area tecnica	NOLESIO Simone (dipendente del Comune di Magliolo
Responsabile Area tecnica urbanistica – edilizia privata	NARIO Vincenzo
Responsabile Area Polizia municipale	BOZZO Giovanni
Responsabile Area servizi sociali e scuole	OLIO Fiorenza – segretario comunale

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Spesa di personale (a)	Spesa corrente (b)	Incidenza (a/b)%
2017	958.239,48	0,00	#DIV/0!
2016	894.729,77	0,00	#RIF!
2015	931.342,20	0,00	#RIF!
2014	1.000.898,88	0,00	#RIF!
2013	1.017.876,04	0,00	#RIF!

4 - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti. Dal 2020, tuttavia, non rileverà più, tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio di bilancio costituzionale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa derivante da avanzo di amministrazione (e ovviamente, rinveniente dall'indebitamento, mai rilevante).

La legge di bilancio per il 2018 ha ulteriormente modificato la disciplina applicativa prevista dalla Legge 232/2016, prevedendo in particolare, l'ampliamento degli spazi verticali nazionali per gli investimenti degli enti locali, tra cui quelli riferiti all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva.

Viene inoltre eliminata la norma che obbligava a considerare rilevante ai fini del saldo la quota di fondo crediti dubbia esigibilità finanziato da avanzo di amministrazione.

La norma ha anche eliminato l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio costituzionale (art. 1 comma 785 L. 205/2017).

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di “premi” per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Si ritiene pertanto che il legislatore dovrà provvedere a modificare l'impianto della legge costituzionale n. 243/2012, per accogliere le censure in questione.

Ad oggi, tuttavia, non essendo possibile stabilire quali possano essere le modifiche, occorre impostare il documento unico di programmazione e i documenti finanziari di bilancio in base alle regole in vigore, pertanto riferendosi alle tabelle dimostrative di cui all'art. 9 della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0	0	0
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2977500	2967500	2967500
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	86400	86400	86400
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1074867	1075717	1075717
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	277000	1377000	0
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3890030,99	3880880,99	0
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3000	3000	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	88782,5	88782,5	0
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3804248,49	3795098,49	0
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	277000	1377000	0
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	277000	1377000	0
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		334518,51	334518,51	4129617

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2018 il blocco degli aumenti tributari disposti dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria tributaria approvata per l'esercizio 2018, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

Rimane esclusa dal blocco di cui sopra, invece, la politica tariffaria non tributaria.

I riferimenti alle decisioni assunte per il 2018 devono intendersi estesi in termini generali all'anno 2019, con diretta influenza sugli esercizi 2020 e 2021.

Fa eccezione la possibilità, contenuta nell'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito in Legge, a decorrere dal 2017, di istituire o rimodulare l'imposta o il contributo di soggiorno, in deroga alle norme che sospendono per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e addizionali rispetto al 2015.

Pertanto le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento delle vigenti entrate per poter mantenere in misura adeguate i servizi e le spese ordinarie di gestione del territorio.

Le politiche tariffarie dovranno consentire la copertura quasi integrale dei costi di gestione di riferimento dei servizi per i quali vengono versati.

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017).

In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso per il futuro, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria tributaria approvata per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, con esclusione dell'Imposta di soggiorno, di cui si dirà nell'apposita sezione.

IMU

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA	SPECIFICHE
Aliquota base	9,5 per mille	
Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori ivi residenti	7,6 per mille	(a seguito di apposita autodichiarazione)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per categorie A/1, A/8 e A/9	4,0 per mille	Detrazione di € 200,00

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU ordinaria	1650000	1525818,91	1620000	1590000	1580000	1580000
IMU da sanzioni			20000	20000	20000	
TOTALE IMU	1.650.000,00	1.525.818,91	1.640.000,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.580.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

Le aliquote e le detrazioni dell'IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n°22 del 18/04/2015.

TASI

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille	Nessuna
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille	Nessuna
Abitazioni concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori (nel caso in cui il proprietario sia il figlio) ivi residenti	0,70 per mille	Nessuna
Altri immobili	0,70 per mille	Nessuna
Immobili adibiti ad attività commerciale nei casi di apertura di nuova attività	0,00 per mille	Nessuna

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TASI	230000	245000	245000	260000	260000	260000
TOTALE TASI	230.000,00	245.000,00	245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le aliquote e le detrazioni della TASI sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 18/04/2015.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	SOGLIA ESENZIONE
Qualsiasi	0,6 %	nessuna

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	182.097,95	206.725,78	206.725,78	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le aliquote sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 del 18/04/2015.

COSAP

Tariffe applicate anno 2018

N.	Categoria	Tariffa per unità di sup. (€ per mq)
A	OCCUPAZIONI PERMANENTI	
1	OCCUPAZIONI DI SUOLO IN GENERE	
	I Categoria	€ 21,10
	II Categoria	€ 18,96
2	OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO, DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE DALLE LETTERE SUCCESSIVE	
	I Categoria	€ 12,65 soprastanti il suolo € 7,38 sottostanti il suolo
	II Categoria	€ 11,38 soprastanti il suolo € 6,64 sottostanti il suolo
3	PASSI CARRABILI	
	I Categoria	€ 10,54
	II Categoria	€ 9,48
4	ACCESSI CARRABILI	
	I Categoria	€ 2,11
	II Categoria	€ 1,90
5	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUB. NELLE AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE:	
	I Categoria	€ 21,07
	II Categoria	€ 18,96

6	OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO:	
	I Categoria	€ 154,93 per ogni km lineare o frazione
	II Categoria	€ 139,44 per ogni km lineare o frazione
7	OCCUPAZIONI DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:	
	Per ogni utenza	€ 0,92
8	OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE	
	Per i primi cinque km	€ 61,98
	Per ogni km o frazione eccedente i cinque km	€ 12,40
9	OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PER L' IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DEI RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI	
	Centro abitato – canone annuale	€ 37,19
	Zona limitrofa – canone annuale	€ 30,98
10	APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE, DOLCIUMI, PARAFARMACI, BIGLIETTI E SIMILI	
	Centro abitato – canone annuale	€ 12,40
	Zona limitrofa – canone annuale	€ 9,30
B	OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
1	OCCUPAZIONI DEL SUOLO IN GENERE (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	

	I Categoria	€ 0,05
	II Categoria	€ 0,05
	Tariffa giornaliera (dal 1^ al 15^ giorno)	
	I Categoria	€ 1,24
	II Categoria	€ 1,12
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16^ al 30^ giorno)	
	I Categoria	€ 1,00
	II Categoria	€ 0,89
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,86
	II Categoria	€ 0,78
2	OCCUPAZIONI DEL SUOLO EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,05
	II Categoria	€ 0,05
	Tariffa giornaliera (dal 1^ al 15^ giorno)	
	I Categoria	€ 1,24
	II Categoria	€ 1,12
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16^ al 30^ giorno)	
	I Categoria	€ 1,00
	II Categoria	€ 0,89
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,86
	II Categoria	€ 0,78
3	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,01

	II Categoria	€ 0,01
	Tariffa giornaliera (dal 1^ al 15^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,25
	II Categoria	€ 0,23
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16^ al 30^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,20
	II Categoria	€ 0,18
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,17
	II Categoria	€ 0,14
4	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE aventi anche finalità di lucro (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,01
	II Categoria	€ 0,01
	Tariffa giornaliera (dal 1^ al 15^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,25
	II Categoria	€ 0,23
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16^ al 30^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,20
	II Categoria	€ 0,18
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,17
	II Categoria	€ 0,14
5	OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI (mercato), DA PRODUTTORI AGRICOLI che vendono direttamente il loro prodotto e da PUBBLICI ESERCIZI	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,02
	II Categoria	€ 0,02
	Tariffa giornaliera (dal 1^ al 15^ giorno)	
	I Categoria	€ 0,62
	II Categoria	€ 0,55

	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16 [^] al 30 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,49
	II Categoria	€ 0,44
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,43
	II Categoria	€ 0,40
6	OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L' ESERCIZIO DI ATTIVITA EDILIZIA (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,02
	II Categoria	€ 0,02
	Tariffa giornaliera (dal 1 [^] al 15 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,62
	II Categoria	€ 0,55
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16 [^] al 30 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,49
	II Categoria	€ 0,44
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,43
	II Categoria	€ 0,40
7	OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE DALLE LETTERE SUCCESSIVE (E/mq)	
	Tariffa oraria (fino alle 24 ore)	
	I Categoria	€ 0,01
	II Categoria	€ 0,01
	Tariffa giornaliera (dal 1 [^] al 15 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,37
	II Categoria	€ 0,34
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 16 [^] al 30 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,30
	II Categoria	€ 0,26
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 31 [^] giorno)	
	I Categoria	€ 0,26

	II Categoria	€ 0,24
8	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE (E/mq)	
	Tariffa giornaliera (fino a 30 gg.)	
	I Categoria	€ 3,10
	II Categoria	€ 2,78
	Tariffa giornaliera (dal 31^ al 90^ giorno)	
	I Categoria	€ 4,03
	II Categoria	€ 3,62
	Tariffa giornaliera – 20% (dal 91^ al 180^ giorno)	
	I Categoria	€ 4,64
	II Categoria	€ 4,19
	Tariffa giornaliera – 30% (dal 181^ giorno)	
	I Categoria	€ 6,19
	II Categoria	€ 5,58

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
COSAP	32.737,62	31.013,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe del canone per l'occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 20 del 13.02.2010 e sempre riconfermate negli anni.

TARI**Tariffe applicate anno 2018****UTENZE NON DOMESTICHE:**

CATEGORIA	C. KC	C. KD	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)	TARIFFA GLOBALE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,873020	0,737856	1,610876
Campeggi, distributori di carburanti	0,80	6,55	1,369443	1,150704	2,520147
Stabilimenti balneari	0,63	5,20	1,078437	0,913536	1,991973
Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,736076	0,623664	1,359740
Alberghi con ristorante	1,33	10,93	2,276699	1,920182	4,196881
Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	1,557742	1,315843	2,873585
Residence	1,12	9,21	1,917220	1,618013	3,535233
Case di cura e riposo	1,00	8,19	1,711804	1,438819	3,150623
Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	1,934339	1,633824	3,568163
Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,992846	0,839750	1,832596
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,11	9,12	1,900102	1,602202	3,502304
Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,601942	2,187216	4,789158

Attività artigianali tipo botteghe: (falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50	1,780276	1,493280	3,273556
Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	1,16	9,48	1,985693	1,665446	3,651139
Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	1,557742	1,317600	2,875342
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	1,865866	1,567066	3,432932
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	8,285131	6,969226	15,254357
Bar, caffè, pasticcerie	3,64	29,82	6,230967	5,238778	11,469745
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,55	4,074094	3,434544	7,508638
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	4,467808	3,761309	8,229117
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	10,373532	8,734810	19,108342
Discoteche, night club	1,04	8,56	1,780276	1,503821	3,284097
Magazzini, depositi	0,60	4,90	1,027082	0,860832	1,887914
Superfici scoperte operative	0,10	1,70	0,171180	0,298656	0,469836

UTENZE DOMESTICHE:

CATEGORIA	nucleo	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Unità domestica	01	0,84	0,60	1,437915	25,337401
Unità domestica	02	0,98	1,40	1,677568	59,120602
Unità domestica	03	1,08	1,80	1,848748	76,012203
Unità domestica	04	1,16	2,20	1,985693	92,903803
Unità domestica	05	1,24	2,90	2,122637	122,464104
Unità domestica	06	1,30	3,40	2,225345	143,578605

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

QUOTA FISSA: è la tariffa annua a mq.

QUOTA VARIABILE: importo fisso annuo

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TARI	827.000,00	849.284,25	820.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della Tassa sui Rifiuti sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 06.03.2017, sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio di Nettezza Urbana, approvato a sua volta dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione.

Il Piano è stato redatto secondo i criteri di cui al DPR 158/1999 e le linee guida MEF 2013.

Si procederà a redigere il piano finanziario per l' esercizio 2017 nel momento in cui si disporrà di tutti i dati finanziari dell' anno 2017.

RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI**Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI	26.170,61	2.798,83	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero della TARSU sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte.

Proventi dei servizi pubblici

Servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATE	SPESE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI	45.000,00	48.000,00
PERCENTUALE COPERTURA COSTO DEL SERVIZIO 93,75%		
FESTIVAL TEATRALE	328.350,00	378.350,00
PERCENTUALE COPERTURA COSTO DEL SERVIZIO 86,78%		

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2017	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la Giunta Comunale ha stabilito, con deliberazione n. 12 del 14.02.2017, la destinazione di tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, pari a € 12.240,00 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992.

Per l' anno 2018 la destinazione dei proventi del CDS è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 31.01.2018.

La destinazione, per l' anno 2018 è risultata la seguente:

comma 4 lett. a) quota minima 25% di € 225.000

Cap. 1933- Spese per la segnaletica stradale	€ 56.250,00
----------------------------------------------	----------------

comma 4 lett. b) quota minima 25% di € 225.000

Cap. 1267 - Spese per potenziamento attività di controllo ed accertamento violazioni in materia di circolazione (acquisto e noleggio attrezzature)	€ 56.250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

comma 4 lett c) a comma 5 bis quota minima 50% di € 225.000 (€ 112.500,00)

Cap. 1260 – Spese per forme flessibili di lavoro e progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, alla sicurezza stradale e potenziamento dei servizi notturni	€ 13.000,00
Cap. 1264 - Spese previdenza complementare personale di P.M.	€ 9.000,00
Cap. 1933/1 – Spese per interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli - segnaletica stradale	€ 5.000,00
Cap. 1932 – Spese per interventi per la sicurezza stradale relativi alla manutenzione delle strade	€ 84.000,00
Cap. 1272 – Spese per assistenza legale ricorsi contro verbali C.d.S.	€ 1.000,00
Cap. 1273 – Spese per restituzione somme pagate erroneamente verbali C.d.S.	€ 500,00
TOTALE	112.500,00

INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri *costituzionali* di cui alla Legge n. 243/2012, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di ri-attribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2017 ammonta a complessivi € 882.783,98.

Il Comune può ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel triennio 2019 – 2021 non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.939.483,83	2.949.500	€ 2.949.500,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	136.523,73	136.523,73	€ 136.523,73
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.847.187,81	1.842.189,12	€ 1.842.189,12
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.923.195,37	4.928.212,85	4.928.212,85
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	492319,537	492821,285	492821,285
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	20832,12	19982,11	€ 19.982,11
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		471487,417	472839,175	472839,175
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	644445,88	398709,87	€ 398.709,87
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		644445,88	398709,87	398709,87
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, così come riportata nella deliberazione di G.C. n. 80 del 28.07.2018.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il riferimento è differente, ed è disciplinato dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto è “sulle teste”.

Nella tabella sottostante si riepilogano i vincoli in materia assunzionale (turn over).

Comuni destinatari	Regola	Riferimento normativo
popolazione fino a 1.000 ab.	Turn over 100% (sulle teste) + resti triennio precedente	art. 1 c. 562, legge n. 296/2006
popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio immediatamente precedente	100% spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017 art. 1 c. 863 L. 205/2017
popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017	Per il 2018 il 75% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% spesa cessati 2018 + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017
popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017 e con rispetto del saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.	Per il 2018 il 90% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 479, legge n. 232/2016 art. 22 c. 3, D.L. n. 50/2017
Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica	Per il 2018 il 25% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 2 c. 2, D.L. n. 50/2017

Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente	Per il 2018 il 90% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, con particolare riferimento al personale appartenente alla polizia locale (Art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 4/2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana: in particolare è prevista la possibilità di assunzione per il 2018 nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione di personale dipendente:

Casistica	Riferimento normativo	Note
Mancata adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali	art. 9, c. 1, legge n. 243/2012 comma 475,lett. e, legge n. 232/2016):	Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza Consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a tempo determinato e di collaborazione
Mancato invio certificazione finale su rispetto saldo entro le scadenze di legge	art. 1, c. 470, legge n. 232/2016;	Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato
Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3%	art. 1, c. 476, legge n. 232/2016;	Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato

delle entrate finali		
Mancata Adozione del piano triennale delle azioni positive	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006	Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette
Mancata adozione del Piano delle Performance	art. 10, D.Lgs. n. 150/2009	
Mancato contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge n. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015	Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e le Unioni di comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008
Mancato rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.	Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Il divieto permane fino all'adempimento
Mancate comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Il divieto permane fino all'adempimento
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008	Il divieto permane fino all'adempimento
Presenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.	le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Il D.L. n. 50/2017, all'art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni).

L'art. 22 comma 5 del D.L. 50/2017 prevede che il divieto di assumere a tempo indeterminato di cui art.1, comma 420, lettera c), legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applichi per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ancora il D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all'art. 20 disciplina, recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), tra gli altri, il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni attraverso il piano straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale per il triennio 2018-2020, indicando vincoli e modalità di attuazione del medesimo piano.

In particolare la norma in questione prevede la possibilità di stabilizzare personale assunto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio al 31/12/2017, anche non continuativi, negli ultimi otto, che sia in servizio alla data di stabilizzazione e che sia stato reclutato con procedure concorsuali. Tale personale può essere assunto anche presso l'amministrazione cui la funzione per la quale il dipendente viene assunto è stata conferita.

L'art. 16 comma 5 del D.L. 91/2017 prevede che negli anni 2018 e 2019, i comuni i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (SPRAR) possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti a detta spesa non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del D. Lg.vo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 200 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui:

- all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
- e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (tetto spesa personale).

Infine il comma 1148 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede la proroga delle graduatorie per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018, il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco.

Il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stato rinviato al 01/01/2019 (articolo 22, comma 8, modificato dall'art. 1 comma 1148 lettera h).

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Alla luce di tali interventi normativi in materia di personale, la politica contenuta nel piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 non prevede assunzioni nel triennio 2019 – 2021.

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”.

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto l'adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020.

Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita:

”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, c. 513, della L. gge 28 dicembre 2015, n. 208.”

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In particolare l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici":

- al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";

- al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

Le schede sono state redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si riportano le schede dell'elenco annuale redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016..

Le schede relative al piano triennale delle opere pubbliche annualità 2019/2021 sono allegate al presente D.U.P. per formarne parte integrante e sostanziale.

**B) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI
CASSA**

Nelle tabelle sotto indicate vengono riportati i prospetti relativi agli equilibri di bilancio ed il quadro generale riassuntivo relativi al triennio 2019-2021.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4138767,00 1590000,00	4129617,00 1580000,00	4129617,00 1580000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3893030,99 3000,00 88782,50	3883880,99 9000,00 88782,50	3883880,99 9000,00 88782,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		245736,01 0,00 0,00	245736,01 0,00 0,00	245736,01 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	#RIF!	#RIF!

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00
			0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	#RIF!	#RIF!

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0	0,00	0,00

Note al prospetto degli equilibri:

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di

C) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l'obbligo dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011.

PIANO TRIENNALE 2019/2021 DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

N	DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE E RELATIVA UBICAZIONE	FGL	Mappale	Superficie mq	Valore €	DESTINAZIONE URBANISTICA P.R.G.	DESTINAZIONE URBANISTICA P.U.C.	USO	NOTE
1	Area in prossimità di Via Vittorio Veneto	5	1043 (porzione ex mapp. 226)	51,00 mq	€ 15.000,00 (quindicimila/00)	Ricade per il 99.75% sottozona B2 - di complet. Ricade per il 0.25% Zona T - produttiva	Ricade interamente in R2 Ambito a dest. prevalentemente residenziale	Posti auto	Valore da Perizia tecnico /estimativa Giurata geom. Matteo FERRUA
2	Immobile sito su Via Aurelia, 19	2	317	240,00 mq.	€ 618.000,00 (seicentodiciottomila/00)	Ricade in zona S1 – “produttiva” articolo 22c	Sottozona S1 “arenili e stabilimenti balneari” disciplinata dal P.P. di cui alla lettera C art. 1	Residenziali	Valore da Perizia tecnico/estimativa Geom. Giorgio DE MAESTRI

**Il responsabile del programma
firmato Simone Nolesio**

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 2 C. 594 LEGGE 244/2007 –RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2017

La Legge 24.12.2007, n. 244 - Legge Finanziaria 2008 - prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 adottino Piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle dotazioni strumentali mobiliari per il triennio 2017/2019.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 597, della citata legge 244/2007, viene predisposta la presente relazione da inviare agli organi di controllo interni ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Nel Piano triennale 2017/2019 si prendeva atto che le dotazioni strumentali a disposizione dell'Amministrazione, anche informatiche, a corredo delle postazioni di lavoro (in media 1 per ogni dipendente) erano quelle minime essenziali per la gestione efficiente dell'attività di lavoro ed, anzi, necessitavano di essere implementate ed aggiornate.

Durante l'anno 2017 si è resa indispensabile la sostituzione del server in quanto obsoleto e non più in grado di supportare i programmi software dei vari uffici e non più in grado di reggere tutti i nuovi adempimenti relativi alla sicurezza informatica. Il costo complessivo sostenuto durante l'anno 2017 ammonta ad € **14.658,06**.

UTENZE DI TELEFONIA MOBILE

Le dotazioni di telefonia mobile sono quelle minime essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro da parte del personale dipendente. Le utenze sono assegnate al personale che in orario di lavoro, operando ordinariamente e/o frequentemente al di fuori della sede di servizio, deve essere reperito al fine dell'organizzazione delle consegne e dei carichi di lavoro anche al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze straordinarie.

Come previsto nel piano triennale 2017/2019 tutte le utenze sono state trasferite da consip 5 al Metaprodotto con conseguente risparmio.

Infatti le spese sostenute nel precedente biennio per la telefonia mobile sono state:

anno 2015 € 6.186,46

anno 2016 € 4.666,05

Quella sostenuta nell'anno 2017 è pari ad € 4.264,24

AUTOMEZZI

Nel Piano triennale 2017/2019 si prendeva atto che le dotazioni di autovetture ed altri mezzi operativi e di trasporto sono quelle minime essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro, considerato altresì che il territorio comunale è distribuito in un capoluogo ed in una frazione ed è scarsamente servito da mezzi pubblici.

Infatti la Polizia Municipale dispone di una autovettura di servizio e di n. 02 motoveicoli;

I servizi sociali dispongono di autovettura Fiat Panda

E' inoltre in dotazione un'ulteriore Fiat Panda che viene utilizzata sia dai dipendenti dell'ufficio tecnico che dal messo notificatore e dipendenti degli uffici amministrativi i quali infine il personale operaio che dispone di mezzi (operativi) di trasporto tra i quali una fiat panda VAN (autocarro).

Il Comune non dispone, né prevede di disporre, di autovetture di rappresentanza.

La razionalizzare dei costi non è quindi attuabile mediante riduzione del numero dei mezzi in servizio ma è stata attuata mediante un attento monitoraggio dei consumi, attraverso la attribuzione ad ogni mezzo di una scheda di servizio in cui indicare quotidianamente i chilometri percorsi, i difetti o malfunzionamenti riscontrati, il carburante fornito.

Durante il precedente biennio non è stato effettuato alcun acquisto di mezzi e/o automezzi.

BENI IMMOBILI

Questo Comune non dispone di beni immobili ad uso abitativo ma esclusivamente di fabbricati non disponibili quali la Sede municipale, l'edificio scolastico, il Centro Sociale, la Biblioteca ed il Teatro "V. Gassman", oltre ad un antico fabbricato denominato "Palazzo dei Consoli" il quale è stato oggetto di recente ristrutturazione.

Borgio Verezzi, 26.07.2018

Il Segretario Comunale
F.to: dr.ssa Fiorenza Olio

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.